



# **COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA**

*Provincia di Campobasso*

## **REGOLAMENTO PER L'USO DELL'AREA SGAMBAMENTO CANI**

*Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 29/07/2022*

## INDICE

Art.1 FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.2 DEFINIZIONI

Art.3 PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

Art.4 ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA

Art.5 ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE

Art. 6 DIVIETI

Art.7 APERTURA DELL'AREA

Art.8 CONVENZIONI/ACCORDI PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA

Art.9 ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI

Art.10 NORME FINALI E ENTRATA IN VIGORE

## Articolo 1

### FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Montenero di Bisaccia, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione, incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto e alla difesa degli animali.
2. In tal senso, il presente Regolamento detta disposizioni per la corretta e razionale fruizione, a titolo gratuito, delle cosiddette "aree pubbliche di sgambamento per cani", al fine di garantire il benessere dei cani e la sicurezza degli utenti che ne usufruiscono, nonché la salvaguardia delle cose.

## Articolo 2

### DEFINIZIONI

1. **Area di sgambamento per cani:** area verde pubblica comunale, opportunamente recintata e segnalata con un cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani" e le norme generali di comportamento da tenersi all'interno dell'area, nonché la capienza massima consentita, ove è permesso l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la vigilanza costante ed attiva del possessore/conduttore e nel rispetto delle regole contemplate nel presente Regolamento.
2. **Possessore/Conduttore:** persona fisica, che corrisponde ai criteri indicati agli artt. 3, comma 6, e 4, commi 2 e 3, che a qualsiasi titolo abbia in custodia e conduca uno o più cani nell'area di sgambamento ed al quale fanno capo tutte le conseguenti responsabilità civili e penali sul comportamento degli animali in suo affidamento, anche temporaneo.

## Articolo 3

### PRINCIPI GENERALI DELLA REGOLAMENTAZIONE

1. L'area di sgambamento è costituita al fine di migliorare il benessere dei cani, attraverso la libera attività motoria, in spazi riservati ed opportunamente protetti rispetto alla restante utenza del verde pubblico.
2. Nell'ambito del territorio comunale, l'Amministrazione individua una o più aree verdi pubbliche attrezzate, destinate all'attività motoria dei cani, contrassegnate da appositi cartelli e delimitate da recinzione, dotate di fontanelle per l'acqua, di raccoglitori per rifiuti e di panchine, dove i cani possono essere lasciati liberi di sgambare.
3. Gli Uffici preposti si occupano del dimensionamento della capienza massima per ciascuna area, nel rispetto del quadro normativo vigente e di stabilire gli orari di apertura e chiusura, anche in riferimento alle caratteristiche tecniche dell'area.

4. Le aree individuate sono allegate al presente Regolamento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale e sono riconoscibili attraverso un cartello che le contraddistingue.
5. L'individuazione delle aree nel territorio comunale spetta alla Giunta comunale, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti nel Regolamento.
6. Può usufruire di tale spazio chiunque posseda uno o più cani purché iscritto all'anagrafe canina. Il possessore/conducente di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente sia penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso all'interno delle aree di sgambamento.

#### **Articolo 4**

##### **ONERI E OBBLIGHI DEI FRUITORI DELL'AREA**

1. Tutti i comportamenti devono essere improntati al rispetto degli animali e delle persone presenti e l'utilizzo delle aree deve anche essere occasione di educazione sia per gli animali che ne usufruiscono sia per i loro possessori/conducenti.
2. Il possessore/conducente può accedere con il proprio cane all'interno dell'area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il suo costante controllo attraverso la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale. Per motivi di sicurezza, l'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente al possessore/conducente e al suo cane.
3. I minori di anni 14, possono entrare nell'area esclusivamente se accompagnati da almeno un genitore e se nell'area è presente solamente il proprio cane.
4. Possono accedere solo i cani debitamente vaccinati, regolarmente iscritti all'anagrafe canina della Regione di residenza, pertanto in possesso di microchip.
5. I proprietari/conducenti possono lasciare liberi i propri cani nell'area di sgambamento comunale purché non si verifichino casi di incompatibilità comportamentali fra i vari cani presenti.
6. Per evitare eventuali conflitti non gestibili in sicurezza, ciascun possessore/conducente dovrà valutare l'opportunità di accedere e permanere con il proprio cane.
7. Il possessore/conducente deve comunque avere sempre con sé museruola e guinzaglio e intervenire in caso di bisogno, considerato che è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.
8. Agli utilizzatori dell'area di sgambamento è fatto obbligo di chiudere sempre il cancello di accesso ed assicurarsi che questo sia chiuso correttamente, tanto in ingresso che in uscita.
9. Qualora nell'area di sgambamento sia raggiunta la capienza massima degli utenti e all'esterno vi siano altri in attesa, la permanenza dei cani all'interno non deve superare i 30 minuti.

10. A garanzia dell'igiene e del decoro dell'area di sgambamento i possessori/conduuttori devono essere muniti di attrezzatura idonea per la raccolta delle deiezioni e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area.
11. In caso di mancato rispetto delle regole di cui al presente articolo il possessore/conduuttore e il rispettivo cane devono lasciare le aree.

#### **Articolo 5**

##### **ONERI E OBBLIGHI DEL COMUNE**

1. Al Comune compete la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area.
2. In particolare, il Comune provvede periodicamente alla pulizia, allo sfalcio dell'erba, alla disinfezione e allo svuotamento dei cestini.

#### **Articolo 6**

##### **DIVIETI**

1. È vietato l'accesso ai cani affetti da patologie contagiose.
2. È vietato l'accesso ai cani femmina in periodo riproduttivo (calore). Lo stesso vale anche per i cani maschi, particolarmente eccitabili, che molestino ripetutamente altri cani.
3. È vietato al possessore/conduuttore accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o che appartengono a razze che, secondo la normativa nazionale, nonché territoriale vigente, comunque richiedono una valutazione comportamentale in quanto impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica.
4. Sono vietati i giochi e/o la creazione di situazioni che costituiscono fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
5. È vietato svolgere attività di addestramento cani per salvaguardare la finalità delle aree di sgambamento, permettendone una fruizione completa da parte di tutti.
6. È vietata la somministrazione di cibo ai cani all'interno dell'area di sgambamento al fine di evitare fenomeni di competizione fra gli stessi.
7. È vietato altresì ai fruitori dell'area introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

## **Articolo 7**

### **APERTURA DELL'AREA**

1. Salvo diverse disposizioni, l'area di sgambamento è aperta negli orari stabiliti, resi noti mediante l'affissione di apposita segnaletica.
2. L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di chiudere, anche temporaneamente, l'area di sgambamento qualora dovessero insorgere problemi inerenti al comportamento dei fruitori, o problemi di ordine igienico-sanitario o di incolumità dei cittadini, nonché in generale per motivi di pubblico interesse.

## **Articolo 8**

### **CONVENZIONI/ACCORDI PER LA MANUTENZIONE DELL'AREA**

1. L'Amministrazione Comunale si rende disponibile a sottoscrivere convenzioni/accordi con Associazioni di Volontariato per la manutenzione dell'area di sgambamento.
2. In tal caso l'Amministrazione Comunale si impegna a fornire eventuale supporto ai volontari delle Associazioni di Volontariato coinvolte.

## **Articolo 9**

### **ATTIVITÀ DI VIGILANZA E SANZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e del Capo I della Legge 689/1981, per le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, se non punite più severamente in base ad altre norme legislative o regolamentari, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.
2. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia.
3. Le violazioni sono accertate in base alle disposizioni che disciplinano l'applicazione delle sanzioni amministrative comunali.
4. Si osservano le disposizioni previste dalla Legge 24.11.1981, n.689 e, in quanto applicabili, della Legge Regionale 17.1.1984, n.1, e successive modifiche ed integrazioni.
5. L'accertamento delle violazioni al presente Regolamento, punite con sanzione amministrativa pecuniaria, può essere effettuato, ai sensi della Legge n.689/1981, da tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria e dagli organi di vigilanza.
6. In caso di violazioni, accertate con atto definitivo alle norme del presente Regolamento, il possessore/conducente potrà essere diffidato ad accedere con il cane all'area di sgambamento.
7. Nei casi di comportamento pericoloso dell'animale si potrà imporre al possessore/conducente di allontanare immediatamente il cane, con il divieto di riportare lo stesso animale nell'area.

## **Articolo 10**

### **NORME FINALI E ENTRATA IN VIGORE**

- 1.** Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione sull'albo pretorio.
- 2.** Per quanto non espressamente specificato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente ed alle ordinanze comunali.